

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4932 del 07/12/2016
Oggetto	Ditta MARAZZI GROUP S.r.l., Via Ferrari Carazzoli, n. 120, Fiorano Modenese (Mo). TERZA MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5061 del 06/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sette DICEMBRE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **MARAZZI GROUP S.R.L. - STABILIMENTO DI FIORANO MODENESE**, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA FERRARI CARAZZOLI, n. 120 A FIORANO MODENESE (MO).

(RIF. INT. n. 00611410374 / 33)

TERZA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;

richiamata la **Determinazione n. 79 del 30/05/2014** rilasciata dalla Provincia di Modena, di aggiornamento a seguito di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) della Ditta Marazzi Group S.r.l., avente sede legale in Via Regina Pacis n. 39 in comune di Sassuolo (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita in Via Ferrari Carazzoli n. 120 in comune di Fiorano Modenese (Mo);

richiamate la **Determinazione n. 112 del 23/07/2015** rilasciata dalla Provincia di Modena e la **Determinazione n. 720 del 21/03/2016** rilasciata dalla scrivente Agenzia, di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 21/10/2016 mediante il Portale IPPC-AIA della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con PGMO n. 19652 del 24/10/2016, successivamente integrata con la nota inviata il 10/11/2016, assunta agli atti della scrivente con PGMO n. 20840 del 11/11/2016, e con nota inviata il 05/12/2016, assunta agli atti della scrivente con PGMO n. 22546 del 05/12/2016, con le quali il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico allo scopo di dare maggiore flessibilità all'assetto produttivo, consistenti in:

I. installazione di n. 1 nuova linea di rettifica a secco, in aggiunta alle n. 6 linee di rettifica ad umido già presenti nel sito. La nuova linea sarà posta a servizio delle linee di scelta n° 1 e 2, le uniche al momento non collegate ad alcuna linea di rettifica, per cui nel nuovo assetto tutto il materiale prodotto nell'area Pavimento potrà essere rettificato, per poi essere selezionato qualitativamente sulle linee di scelta esistenti.

La nuova linea di rettifica sarà costituita da:

- impianto di incisione,
- impianto di spacco,
- n. 2 moduli di rettifica per piastrelle di formato fino a 1.500 x 1.500 mm,
- spazzolatrice,
- n. 2 macchine di carico/scarico piastrelle.

Dal momento che la linea opererà a secco, è necessario sottoporla ad aspirazione; il gestore intende convogliare i relativi effluenti gassosi al **nuovo punto di emissione in atmosfera E12**, che sarà caratterizzato da portata massima di **45.000 Nmc/h** e durata di funzionamento di **24 h/giorno**; l'Azienda propone di prevedere un limite di concentrazione massima di "materiale particellare" pari a **18,03 mg/Nmc**, analogamente a quanto prescritto in AIA per le emissioni esistenti caratterizzate dalla presenza di polveri fredde di argilla.

La nuova emissione sarà provvista di **filtro di abbattimento a maniche di tessuto**.

L'attivazione della nuova E12 determinerà un **incremento del flusso di massa autorizzato** per "materiale particellare da emissioni fredde" pari a **19,4724 kg/giorno**, che il gestore intende compensare in parte utilizzando le 0,49931 quote patrimonio di tale inquinante ancora accantonate presso lo stabilimento in oggetto; l'incremento risultante sarà quindi pari a **18,97309 kg/giorno**, corrispondente al **6,78%** del flusso di massa attualmente autorizzato e al **7,17%** del flusso di massa autorizzato con la Determinazione n. 79/2014 di aggiornamento dell'AIA. Il gestore ritiene che tale incremento sia modesto rispetto al quantitativo totale di polveri espulse dalle emissioni in atmosfera del sito;

II. installazione di spazzolatrici sulle linee di scelta dell'area Pavimento. Le spazzolatrici saranno sottoposte ad aspirazione e i relativi effluenti gassosi saranno convogliati al punto di emissione in atmosfera **E12**, operazione resa possibile dalla disponibilità di portata di aspirazione del relativo impianto di abbattimento.

Il gestore precisa che:

- la denominazione del nuovo punto di emissione **E12** sarà “**squadratura a secco (n.1 linea) + spazzolatura piastrelle linee di scelta**”;
- l’impianto di abbattimento a servizio di E12 sarà dotato di cabina fonoassorbente, per l’insonorizzazione del gruppo di aspirazione, e di silenziatore cilindrico a camino;
- non si prevede che le modifiche in progetto diano origine a variazioni dei quantitativi di piastrelle versate a magazzino;
- la nuova linea di rettifica avrà un consumo di energia elettrica irrisorio rispetto al consumo totale del sito. Tra l’altro, i consumi energetici dello stabilimento sono ottimizzati grazie alla presenza dell’impianto di cogenerazione, con produzione combinata di energia elettrica e di calore, riutilizzato nell’atomizzatore ATM140;
- i rifiuti costituiti dalle polveri di squadratura raccolte dal nuovo impianto di abbattimento preferibilmente riutilizzati all’interno del sito in oggetto oppure saranno conferiti ad altri siti del Gruppo o ad Aziende terze autorizzate al recupero del rifiuto CER 10.12.03;

dato atto che in data 21/10/2016 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l’aggiornamento dell’Autorizzazione”;

preso atto della dichiarazione del gestore secondo cui la modifica non oggetto non ha significativi impatti negativi sull’ambiente, per cui **non è necessario assoggettarla a procedura di Screening** (ai sensi della L.R. 9/99 e ss.mm.ii.), in quanto l’incremento del carico di emissione di polveri, relativo all’installazione dell’impianto di abbattimento per il punto di emissione E12, rappresenta soltanto il 6,78% rispetto al quantitativo totale di emissione attualmente autorizzato e soltanto il 8,09% del quantitativo totale di polveri autorizzate con la Determinazione n. 79/2014, pertanto risulta contenuto e comunque inferiore al 10% rispetto agli assetti impiantistici precedentemente autorizzati;

dato atto che le modifiche in progetto non comporteranno alcuna variazione per quanto riguarda la capacità produttiva dell’installazione, il ciclo produttivo applicato, il consumo di materie prime, i consumi idrici, il consumo di gas metano, gli scarichi idrici, le attività di recupero di rifiuti da terzi e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

ritenendo condivisibili le valutazioni presentate dal gestore in merito all’incidenza delle modifiche in progetto sul consumo complessivo di energia elettrica;

dato atto che l’installazione di una linea di rettifica a secco rende necessaria la predisposizione di cappe di aspirazione e preso dunque atto dell’intenzione del gestore di attivare il nuovo punto di emissione in atmosfera E12;

dato atto che le polveri che si origineranno dalla nuova linea di rettifica e secco e dalle spazzolatrici da installare sulle linee di scelta avranno le medesime caratteristiche (polveri di argilla

prive di smalto crudo) e ritenendo pertanto condivisibile la proposta del gestore di convogliare entrambe le tipologie di effluenti gassosi al filtro a servizio della nuova emissione E12;

ritenendo condivisibile la proposta del gestore di applicare alla nuova emissione E12 lo stesso limite di concentrazione massima di “materiale particolato” già prescritto in AIA per i punti di emissione in atmosfera esistenti caratterizzati dalla presenza di polveri di argilla (**18,03 mg/Nmc**);

dato atto che il filtro a tessuto che il gestore intende installare a servizio di E12 risulta conforme alle previsioni dei criteri tecnici CRIAER della Regione Emilia Romagna;

dato atto che risulta necessario prescrivere al gestore di eseguire sulla nuova emissione **E12 analisi di messa a regime**, nonché **autocontrolli a cadenza semestrale** riguardo portata e concentrazione di “materiale particolato”;

valutata positivamente l'intenzione del gestore di compensare parzialmente l'incremento di carico inquinante di “materiale particolato” derivante dall'attivazione della nuova emissione E12 con le Quote patrimonio accantonate presso lo stabilimento. Dato atto, dunque, che l'incremento risultante del flusso di massa autorizzato è pari al **6,78%** di quanto ora autorizzato e al **7,17%** (non 8,09%, come dichiarato dal gestore, per effetto di un errore materiale commesso nei calcoli effettuati) di quanto autorizzato con la Determinazione n. 155/2013 di modifica sostanziale dell'AIA e confermato con la Determinazione n. 79/2014 di aggiornamento a seguito di modifica non sostanziale) e ritenendo che tale incremento non sia significativo;

valutata positivamente l'intenzione del gestore di destinare le polveri di rettifica raccolte dal filtro di E12 interamente al riutilizzo, direttamente nel proprio ciclo produttivo o mediante conferimento ad altri stabilimenti autorizzati al recupero di rifiuti, e ritenendo pertanto che l'incremento atteso riguardo la produzione del rifiuto CER 10.12.03 non sia significativo;

valutata positivamente la scelta del gestore di dotare gli impianti di aspirazione e abbattimento a servizio della nuova emissione E12 di cabina fonoassorbente e silenziatore a camino e ritenendo pertanto che non sia necessario prescrivere l'esecuzione di nuovi rilievi acustici, anche in considerazione del fatto che la più recente valutazione di impatto acustico prodotta dall'Azienda (datata marzo 2016) ha evidenziato che:

- sono rispettati i limiti di zona al confine aziendale, sia in periodo diurno che in periodo notturno;
- i livelli sonori rilevati in periodo diurno presso i punti al confine n° 2 e 3 (i più vicini alla nuova emissione E12) hanno registrato una significativa riduzione dal 2012 al 2016;
- il livello sonoro rilevato in periodo notturno presso il punto al confine n° 2 ha registrato un lieve incremento dal 2012 al 2016, mantenendosi comunque entro il limite di legge, mentre il livello rilevato in periodo notturno presso il punto al confine n° 3 ha registrato una lieve riduzione;
- sono rispettati i limiti differenziali presso i recettori sensibili individuati;

verificato che le modifiche impiantistiche comunicate si configurano come non sostanziali e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

visto l'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (introdotto dal D.Lgs. 46/2014 di recepimento della Direttiva 2010/75/UE e di modifica del D.Lgs. 152/06), che stabilisce che *“fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle Bat applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli”*, e ritenendo pertanto opportuno richiedere al gestore di **presentare una proposta di monitoraggio relativo al suolo e alle acque sotterranee**;

ritenendo inoltre opportuno precisare che la documentazione relativa alla “verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento” di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, presentata dalla Ditta in oggetto contestualmente all'invio del report annuale relativo all'anno 2014, dovrà essere aggiornata ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai presidi di tutela di suolo e acque sotterranee;

ritenendo opportuno aggiornare la sezione dispositiva dell'Autorizzazione, al fine di adeguarla alle previsioni di cui al citato art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nonché alla nuova attribuzione di competenze definita dalla Legge Regionale n. 13/2015 sopra citata;

reso noto che, a seguito dell'aggiornamento della sezione dispositiva dell'Autorizzazione di cui sopra, è necessario che l'Azienda **presenti una garanzia finanziaria entro 90 giorni dalla data del presente atto**, relativa all'attività dei recupero (operazione R5, con messa in riserva R13) di rifiuti non pericolosi, **che si riferisca espressamente al presente atto**. A tale proposito, si conferma quanto già prescritto al punto D2.8.7 dell'Allegato I all'AIA;

reso noto che:

- il responsabile del sub-procedimento è il dr. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dr. Giovanni Rompianesi, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n. 474/C a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 474/C a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 79 del 30/05/2014 e successive modifiche** alla Ditta Marazzi Group S.r.l., avente sede legale in Via Regina Pacis n. 39 in comune di Sassuolo (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita in Via Ferrari Carazzoli n. 120 in comune di Fiorano Modenese, come di seguito indicato:
 - a) alla sezione A1 "Definizioni" dell'Allegato I, la definizione relativa ad "Autorità competente" è **sostituita dalla seguente**:

Autorità competente
L'Amministrazione che effettua la procedura relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni normative (**Arpae di Modena**).
 - b) alla sezione C1.2 "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico" dell'Allegato I, la descrizione dell'assetto impiantistico relativo alla fase di "squadatura" è **sostituita dalla seguente**:

Squadatura
All'interno dello stabilimento sono presenti n. 6 linee di squadatura ad umido e n. 6 macchine di taglio a disco a monte delle linee di scelta. A seguito della realizzazione delle modifiche impiantistiche in progetto, sarà installata n. 1 nuova linea di rettifica a secco, pertanto complessivamente saranno presenti in stabilimento n. 7 linee di rettifica, n. 6 delle quali ad umido e n. 1 a secco.
 - c) l'intera sezione D dell'Allegato I è **sostituita dalla corrispondente sezione** contenuta nell'allegato al presente atto, aggiornata in base a quanto previsto dalla L.R. 13/2015, nonché contenente le prescrizioni specifiche citate in premessa;
- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 79 del 30/05/2014 e successive modifiche**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 79 del 30/05/2014 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Marazzi Group S.r.l. e al Comune di Fiorano Modenese tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello

Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento stesso;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL FUNZIONARIO UFFICIO AIA-IPPC
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
dr. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

ALLEGATO I – terza modifica non sostanziale AIA

D SEZIONE DI ADEGUAMENTO E GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE - LIMITI, PRESCRIZIONI, CONDIZIONI DI ESERCIZIO.

DI PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO

L'assetto tecnico dell'installazione non richiede adeguamenti, pertanto tutte le seguenti prescrizioni, limiti e condizioni d'esercizio devono essere rispettate dalla data di efficacia del presente atto.

D2 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE

D2.1 finalità

1. La ditta Marazzi Group S.r.l. è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione D. È fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'installazione senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda).

D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica

1. Il gestore dell'installazione è tenuto a presentare **ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese annualmente entro il 30/04** una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
 - i dati relativi al piano di monitoraggio;
 - un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
 - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti)
 - documentazione attestante il mantenimento dell'eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e della registrazione EMAS.

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile in accordo con la Regione Emilia Romagna.

Si ricorda che a questo proposito si applicano le **sanzioni previste dall'art. 29-quattordicesimo comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

2. Il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2.

Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.

3. Esclusi i casi di cui al precedente punto 2, il gestore **informa Arpae di Modena** in merito ad **ogni nuova istanza presentata per l'installazione** ai sensi della normativa in materia di *prevenzione dai rischi di incidente rilevante*, ai sensi della normativa in materia di *valutazione di impatto ambientale* o ai sensi della normativa in materia *urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.
4. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di Modena e i Comuni interessati in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
5. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di Modena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone Arpae di Modena.
6. Alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE, e in particolare dell'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competente, si rende necessaria l'**integrazione del Piano di Monitoraggio** programmando **specifici controlli sulle acque sotterranee e sul suolo** secondo le frequenze definite dal succitato decreto (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Si chiede pertanto al gestore di **trasmettere entro il 11/04/2018** ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese **una proposta di monitoraggio** in tal senso. A seguito della valutazione della proposta di monitoraggio ricevuta e del parere del Servizio Territoriale di Arpae di Modena, l'Autorità competente effettuerà un aggiornamento d'ufficio dell'AIA. In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che la *validazione della pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo*. Pertanto, qualora l'Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo, dovrà provvedere a presentare **istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento** (sotto forma di domanda di modifica non sostanziale dell'AIA).
7. Il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla "verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (presentata il 27/07/2015 e successivamente integrata il 03/10/2016) ogni qual volta intervengono modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo e acque sotterranee.

D2.3 raccolta dati ed informazioni

1. Il gestore deve provvedere a raccogliere i dati come richiesto nel Piano di Monitoraggio riportato nella relativa sezione.
A tal fine il gestore dovrà dotarsi di specifici registri cartacei e/o elettronici per la registrazione dei dati, così come indicato nella successiva sezione D3. In particolare, per quanto riguarda emissioni in atmosfera e scarichi idrici, le informazioni sulle analisi periodiche prescritte devono essere annotate utilizzando gli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 (Moduli A/1, A/2 e S/1), integrati dagli specifici Moduli dello strumento di reporting dei

dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla sopraccitata Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica.

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 – preparazione impasto atomizzato	PUNTO DI EMISSIONE E3 – silos e movimentazione atomizzato + scelta area Pezzi Speciali	PUNTO DI EMISSIONE E4 – area di carico impasto atomizzato
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	78.000	70.000	30.000
Altezza minima (m)	---	9	15	10
Durata (h/g)	---	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1	18,03	18,03	18,03
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	UNI 10568	5 *	5 *	5 *
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E5 – aspirazione smalteria area Pavimento (n.8 linee) e laboratorio	PUNTO DI EMISSIONE E7 – pulizia piastrelle ingresso forni	PUNTO DI EMISSIONE E8 – stoccaggio impasto, alimentazione presse (n.2 presse) e colorazione a secco (n.2 coloratori)
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	100.000	28.000	85.000
Altezza minima (m)	---	14	9	15
Durata (h/g)	---	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1	4,8	18,03	18,03
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	UNI 10568	---	5 *	5 *
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E9 – alimentazione presse (n.4 presse) e colorazione a secco (n.4 coloratori)	PUNTO DI EMISSIONE E12 – squadratura a secco (1 linea) + spazzolatura piastrelle linee di scelta	PUNTO DI EMISSIONE E13 – pulizia rulli
Messa a regime	---	a regime	* -	sospesa ***
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	70.000	45.000	1.000
Altezza minima (m)	---	15	12	5,5
Durata (h/g)	---	24	24	19
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1	18,03	18,03	18,03
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	UNI 10568	5 **	5 **	5 **
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)

* si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3**, **D2.4.4** e **D2.4.5**.

** limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

*** il funzionamento dell'emissione **E13** è temporaneamente sospeso e il relativo impianto di abbattimento è riposto in magazzino. Fino a che tale emissione rimane "sospesa", il gestore è esentato dall'esecuzione di autocontrolli periodici; nel caso in cui il gestore intendesse riattivare l'emissione, dovrà applicare le procedure previste ai successivi punti **D2.4.3**, **D2.4.4** e **D2.4.5**, effettuando le analisi di messa a regime su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime dell'impianto (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda).

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E14 – pulizia pneumatica area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E15 – preparazione smalti	PUNTO DI EMISSIONE E19 – pulizia scelta (n.8 linee) + ingresso squadratura (n.6 linee)
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	3.600	10.000	10.000
Altezza minima (m)	---	5,5	12	8,6
Durata (h/g)	---	24	15	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1	18,03	10	18,03
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	UNI 10568	5 *	5 *	5 *
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E20 – ATM 35	PUNTO DI EMISSIONE E21 – ATM 65	PUNTO DI EMISSIONE E22 – ATM 140 + cogenerazione	PUNTO DI EMISSIONE E22/A – by-pass turbogas
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	40.000	50.000	100.000	56.800
Altezza minima (m)	---	15	21	28	20
Durata (h/g)	---	24	24	24	emergenza
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1	16	16	16	---
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	UNI 10568	5 *	5 *	5 *	---
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) ; UNI 10878 UNI EN 14792 ; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	350	350	80	80
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) ; UNI 10393 UNI EN 14791 ; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	35 **	35 **	35	35
Monossido di carbonio (mg/Nm ³)	UNI EN 15058 ; UNI EN 14789 ; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ossido di zirconio)	---	---	60	60
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	---
Frequenza autocontrolli	---	trimestrale (portata, polveri) annuale (NO _x)	trimestrale (portata, polveri) annuale (NO _x)	trimestrale (portata, polveri, NO _x , SO _x , CO)	---

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E24 – pulizia pneumatica reparto atomizzatori	PUNTO DI EMISSIONE E25 – pulizia pneumatica e rettificazione rulli area Pezzi Speciali	PUNTO DI EMISSIONE E26 – presse (n. 6 presse) e stoccaggio atomizzato area Pezzi Speciali
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	1.550	1.350	50.000
Altezza minima (m)	---	9	15	15
Durata (h/g)	---	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1	18,03	18,03	18,03
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	UNI 10568	5 *	5 *	5 *
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E27 – smalteria area Pezzi Speciali (n.7 linee *) e deposito smalti	PUNTO DI EMISSIONE E30 – saldatura officina	PUNTO DI EMISSIONE E31 – essiccatoio n°2 area Pavimento
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	75.000	1.000	7.000
Altezza minima (m)	---	15	5	12
Durata (h/g)	---	24	2	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1	4,8	10	---
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) ; UNI 10878 UNI EN 14792 ; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	5	---
Monossido di carbonio (mg/Nm ³)	UNI EN 15058 ; UNI EN 14789 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ossido di zirconio)	---	10	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	---	---
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri)	---	---

* di cui al massimo n. 3 funzionanti contemporaneamente

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E32 – essiccatoio n°3 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E33 – essiccatoio n°4 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E34 – prima emissione essiccatoio n°5 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E35 – primo raffreddamento forno n°1 area Pavimento
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	7.000	7.000	7.500	26.000 *
Altezza minima (m)	---	13	15	10	13,5
Durata (h/g)	---	24	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

* in via ordinaria, l'aria di raffreddamento convogliata all'emissione in questione sarà deviata agli essiccatoi dell'area Pavimento, collegati ai punti di emissione in atmosfera E31, E32, E34, E45, E46, E80 ed E81, per consentire il recupero di calore.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E36 – primo raffreddamento forno n°2 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E37 – primo raffreddamento forno n°3 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E38 – primo raffreddamento forno n°4 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E39 – essiccatoio n°1 area Pezzi Speciali
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	26.000 *	18.000 *	18.000 *	4.000
Altezza minima (m)	---	13,5	13,5	13,5	13
Durata (h/g)	---	24	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

* in via ordinaria, l'aria di raffreddamento convogliata all'emissione in questione sarà deviata agli essiccatoi dell'area Pavimento, collegati ai punti di emissione in atmosfera E31, E32, E34, E45, E46, E80 ed E81, per consentire il recupero di calore.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E40 – essiccatoio n°2 area Pezzi Speciali	PUNTO DI EMISSIONE E41 – essiccatoio n°3 area Pezzi Speciali	PUNTO DI EMISSIONE E42 – raffreddamento forno bicanale area Pezzi Speciali	PUNTO DI EMISSIONE E43 – raffreddamento forno monocanale area Pezzi Speciali
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	2.000	2.000	28.000 *	20.000 *
Altezza minima (m)	---	11,5	11,5	13	13
Durata (h/g)	---	24	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

* quando sono attivi gli atomizzatori dell'area Pezzi Speciali l'aria di raffreddamento normalmente espulsa mediante questo punto di emissione viene convogliata in parte o totalmente all'alimentazione degli atomizzatori, pertanto la portata di questo punto di emissione può ridursi fino ad azzerarsi. Inoltre, durante i mesi invernali una parte dell'aria di raffreddamento può essere deviata agli scambiatori di calore collegati alle emissioni E78 ed E79 per il recupero di calore per il riscaldamento del reparto Scelta.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E44 – forno termoretrazione area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E45 – essiccatoio n°1 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E46 – prima emissione essiccatoio n°6 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E60 – by-pass emergenza forno n°1 area Pavimento
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	1.000	7.500	7.500	22.500
Altezza minima (m)	---	12	10	13,5	12
Durata (h/g)	---	24	24	24	emergenza
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E61 – by-pass emergenza forno n°2 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E62 – by-pass emergenza forno n°3 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E63 – by-pass emergenza forno n°4 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E64 – by-pass emergenza forno bicanale area Pezzi Speciali (canale alto)
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	22.500	22.500	22.500	11.000
Altezza minima (m)	---	12	12	12	13
Durata (h/g)	---	emergenza	emergenza	emergenza	emergenza
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E65 – by-pass emergenza forno bicanale area Pezzi Speciali (canale basso)	PUNTO DI EMISSIONE E66 – by-pass emergenza forno monocanale area Pezzi Speciali	PUNTO DI EMISSIONE E67 – forno di termoretrazione area Pavimento
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	11.000	13.000	1.000
Altezza minima (m)	---	13	13	13,5
Durata (h/g)	---	emergenza	emergenza	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E68 – scambiatore di calore filtro fumi F5 area Pezzi Speciali	PUNTO DI EMISSIONE E69 – secondo raffreddamento forno n°1 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E70 – raffreddamento indiretto forno n°1 area Pavimento
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	18.000	37.000	14.000 *
Altezza minima (m)	---	9	13,5	13,5
Durata (h/g)	---	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---

* durante i mesi invernali, l'aria di raffreddamento normalmente convogliata all'emissione in questione sarà deviata allo scambiatore di calore collegato ad E77, per consentire il recupero di calore per il riscaldamento del reparto Scelta.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E71 – secondo raffreddamento forno n°2 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E72 –raffreddamento indiretto forno n°2 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E73 – secondo raffreddamento forno n°3 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E74 – raffreddamento indiretto forno n°3 area Pavimento
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	37.000 *	14.000 *	35.000	11.000 **
Altezza minima (m)	---	13,5	13,5	13,5	13,5
Durata (h/g)	---	24	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

* durante i mesi invernali, l'aria di raffreddamento normalmente convogliata all'emissione in questione sarà deviata allo scambiatore di calore collegato ad E77, per consentire il recupero di calore per il riscaldamento del reparto Scelta.

** durante i mesi invernali, l'aria di raffreddamento normalmente convogliata all'emissione in questione sarà deviata allo scambiatore di calore collegato ad E82, per consentire il recupero di calore per il riscaldamento del reparto Scelta.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E75 – secondo raffreddamento forno n°4 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E76 – raffreddamento indiretto forno n°4 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E77 - scambiatore di calore raffreddamenti forni area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E78 – primo scambiatore di calore raffreddamento forni Pezzi Speciali
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	35.000 *	11.000 *	65.000	15.000
Altezza minima (m)	---	13,5	13,5	12	11
Durata (h/g)	---	24	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

* durante i mesi invernali, l'aria di raffreddamento normalmente convogliata ad E75 ed E76 sarà deviata allo scambiatore di calore collegato ad E82, per consentire il recupero di calore per il riscaldamento del reparto Scelta.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E79 – secondo scambiatore di calore raffreddamento forni Pezzi Speciali	PUNTO DI EMISSIONE E80 – seconda emissione essiccatoio n° 5 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E81 – seconda emissione essiccatoio n° 6 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E82 – scambiatore di calore raffreddamenti forni area Pavimento
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	15.000	7.500	7.500	57.000
Altezza minima (m)	---	11	5	5	12
Durata (h/g)	---	24	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE F2 – n.4 forni area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE F5 – forno monocanale area Pezzi Speciali	PUNTO DI EMISSIONE F6 – forno bicanale area Pezzi Speciali
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	90.000	13.000	22.000
Altezza minima (m)	---	20	20	20
Durata (h/g)	---	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1	3,3	3,3	3,3
Piombo (mg/Nm ³)	UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723	0,3	0,33	0,33
Fluoro (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787	3,3	3,3	3,3
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619 (<20mg C/Nmc) UNI EN 13526 (>20mg C/Nmc)	50	50	50
Aldeidi (mg/Nm ³)	EPA-TO11 A / NIOSH 2016 / EPA 430 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)	20	20	20
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 ; UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	200	200	200
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 ; UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	500 *	500 *	500 *
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	trimestrale (polveri, F) semestrale (SOV, aldeidi) annuale (Pb, NO _x)	trimestrale (polveri, F) semestrale (SOV, aldeidi) annuale (Pb, NO _x)	trimestrale (polveri, F) semestrale (SOV, aldeidi) annuale (Pb, NO _x)

* limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

RIEPILOGO DELLE QUOTE PATRIMONIO ACCANTONATE

INQUINANTE	NUMERO QUOTE	MODALITÀ FORMAZIONE	SCADENZA
Materiale particellare	0	---	---
Materiale particellare (cottura)	0,37128	Trasformazione volontaria di quote in uso in quote patrimonio (art. 5, lettera a)	illimitata
Fluoro	0,37128	Trasformazione volontaria di quote in uso in quote patrimonio (art. 5, lettera a)	illimitata
Piombo	0,07426	Trasformazione volontaria di quote in uso in quote patrimonio (art. 5, lettera a)	Illimitata

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato **almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.**

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente** passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

- Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. **Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione** con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo e possibilmente protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al

valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con Arpae di Modena.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,
- metodi normati e/o ufficiali,
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae di Modena. Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

3. La Ditta deve comunicare **la data di messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati **almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, **i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose**, in particolare:
 - relativamente all'emissione **E12** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda).
5. Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione degli stessi**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad Arpae e Comune le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

6. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata con modalità documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, conservate presso lo stabilimento, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (completa di tutte le informazioni previste) da:

- annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).
7. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale. Per gli impianti funzionanti a ciclo continuo (forni e atomizzatori), i suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo. Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione per almeno cinque anni.
- Le registrazioni, su supporto cartaceo o digitale, devono funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie, e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri, con rigoroso rispetto degli orari.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

8. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.
- Il gestore deve comunque **sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.
9. Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:
- il tipo di azione intrapresa;
 - l'attività collegata;
 - data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'installazione l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

10. Le informazioni relative alle analisi periodiche delle emissioni in atmosfera devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n° 6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte. I medesimi dati

devono essere inviati annualmente all'Autorità Competente, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report previsto al paragrafo D2.2 punto 1. In alternativa potranno essere fatti pervenire in forma cartacea corredata da firma del Legale Rappresentante della Ditta.

11. I certificati analitici relativi agli autocontrolli e la documentazione relativa ad ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento devono essere mantenuti presso l'Azienda a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.
12. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- 30 giorni. In alternativa, il gestore potrà riferirsi al precedente autocontrollo, accorpando ove necessario i controlli sulle nuove emissioni.
13. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae di Modena entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.
14. I sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinarsi possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura.
15. I forni devono essere dotati di sistemi di controllo con registrazione del funzionamento degli stessi. Tali registrazioni dovranno essere effettuate su supporto cartaceo con durata almeno mensile, garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari.
In alternativa, le registrazioni relative al funzionamento dei forni potranno essere effettuate su supporto digitale, a condizione che il manuale tecnico del forno redatto dal costruttore garantisca che i dati non sono in alcun modo manipolabili a posteriori da parte dell'Azienda e che sono prontamente disponibili in caso di richiesta da parte di Arpae di Modena. Il gestore è comunque tenuto ad attivare una procedura che garantisca la stampa su supporto cartaceo delle registrazioni relative al funzionamento dei forni (riportando su ciascuna stampa la firma della direzione di stabilimento o dell'incaricato delegato allo scopo) in caso di:
 - **fermata del filtro di depurazione per manutenzione o guasti accidentali**, qualora si deduca che la fermata possa **superare la durata di 12 ore**, attivando la stampa simultaneamente alla fermata del filtro ed interrompendola al ripristino delle condizioni di esercizio autorizzate. Se la fermata comporta anche lo spegnimento del forno (totale o riduzione di temperatura fino allo stato di "brandeggio"), la stampa può avvenire limitatamente alla fase di arresto e riavvio del medesimo;
 - **fermate del filtro per ferie e/o altri eventi di carattere produttivo** (ad es. cassa integrazione), **limitatamente o simultaneamente ai tempi della fase di arresto e di riavvio del forno.**
- Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per almeno cinque anni.
16. Il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.
17. L'Azienda è tenuta ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

D2.5 emissioni in acqua e prelievo idrico

1. Il gestore deve mantenere in perfetta efficienza le vasche di raccolta delle acque reflue provenienti dal ciclo tecnologico, provvedendo affinché su ognuna sia riportata la corrispondente numerazione.
2. Tutti i contatori volumetrici devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali avarie devono essere comunicate immediatamente in modo scritto ad Arpae di Modena.
3. I pozzetti di controllo devono essere sempre facilmente individuabili, nonché accessibili al fine di effettuare verifiche o prelievi di campioni.
4. **È consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche** (scarichi **S3, S4, S6 e S7**) previo passaggio in fossa biologica e **di acque meteoriche da pluviali e piazzale** (scarichi **S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 e S9**) nel rispetto del regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato.
5. **È consentito lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche derivanti dal lavaggio delle resine del demineralizzatore aziendale** (scarico **S7**), **nel rispetto dei limiti di cui alla Tab. 1 del DPR 227/2011**. Per tutte le altre tipologie di acque reflue industriali prodotte internamente allo stabilimento è **vietato lo scarico se non previamente autorizzato**.
6. Il prelievo di acqua da pozzo deve avvenire secondo quanto regolato dalla concessione di derivazione di acqua pubblica (competenza del Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia Romagna).

D2.6 emissioni nel suolo

1. Il gestore nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare lo stato di conservazione e di efficienza di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (materie prime – compreso gasolio per autotrazione, rifiuti, vasche dell'impianto di depurazione, vasche barbotina, vasche per acque destinate al recupero, ecc), mantenendoli sempre in condizioni di piena efficienza, onde evitare contaminazioni del suolo.

D2.7 emissioni sonore

Il gestore deve:

1. intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
2. provvedere ad effettuare una nuova previsione/valutazione di impatto acustico nel caso di modifiche all'installazione che lo richiedano;
3. rispettare i seguenti limiti:

	Limite di zona		Limite differenziale	
	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturmo (dBA) (22.00-6.00)	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturmo (dBA) (22.00-6.00)
<u>Classe V</u>	70 dB(A)	60 dB(A)		

Nel caso in cui, nel corso di validità della presente autorizzazione, venisse modificata la zonizzazione acustica comunale, si dovranno applicare i nuovi limiti vigenti. L'adeguamento ai nuovi limiti dovrà avvenire ai sensi della Legge n. 447/1995.

4. utilizzare i seguenti punti di misura per effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni rumorose:

LATO DELLO STABILIMENTO	PUNTO *	NOTE
Lato sud (Circonvallazione S. Giovanni Evangelista)	1	Misura al confine di fronte al filtro fumi F2
	2	Misura al confine a metà stabilimento.
	3	Misura al confine sud-est.
Lato est	4	Misura al confine presso l'area stoccaggio rifiuti, di fronte all'emissione E15.
	5	Misura al confine di fronte ai filtri E26 ed E28.
	6	Misura al confine di fronte ai filtri E3 ed E25.
	7	Misura al confine di fronte ai filtri E3 ed E25.
Lato nord (Via Cameazzo)	8	Misura al confine presso il vertice nord-est della proprietà.
	9	Misura al confine di fronte ai filtri E1 ed E22, in direzione dello stabilimento Colorobbia.
	10	Misura al confine angolo nord-ovest, all'incrocio tra Via Cameazzo e Via Ferrari Carazzoli.
Lato ovest (Via Ferrari Carazzoli)	11	Misura al confine di fronte al filtro F6.
	12	Misura al confine di fronte alla portineria della pesa.
	13	Misura nel parcheggio di fronte allo stabilimento.
Lato est	14	Misura al confine di fronte al filtro E4.

* i punti di misura potranno essere integrati o modificati, in caso di presenza futura di ricettori sensibili più vicini alle sorgenti.

RECETTORE *	PERIODO
R1	abitazione civile a sud dello stabilimento, ad una distanza di 283 m, collocata in zona di classe IV (limiti di 65 dBA diurno e 55 dBA notturno)
R2	abitazione civile ad ovest dello stabilimento, ad una distanza di 256 m, collocata in zona di classe II (limiti di 55 dBA diurno e 45 dBA notturno)
R4	abitazione civile a nord dello stabilimento, ad una distanza superiore a 500 m, collocata in zona di classe II (limiti di 55 dBA diurno e 45 dBA notturno)

* i punti di misura potranno essere integrati o modificati, in caso di presenza futura di ricettori sensibili più vicini alle sorgenti.

D2.8 gestione dei rifiuti

- È consentito lo stoccaggio di rifiuti prodotti durante il ciclo di fabbricazione sia all'interno dei locali dello stabilimento che all'esterno (area cortiliva), purché collocati negli appositi contenitori e gestiti con le adeguate modalità. In particolare, dovranno essere evitati sversamenti e percolamenti di rifiuti al di fuori dei contenitori. Sono ammesse aree di deposito non pavimentate solo per i rifiuti che non danno luogo a percolazione e dilavamenti.
- La calce esausta (codice CER 101209) deve essere stoccata al riparo degli agenti atmosferici, in appositi contenitori con idonee caratteristiche.
- I rifiuti liquidi (compresi quelli a matrice oleosa) devono essere contenuti nelle apposite vasche a tenuta o qualora stoccati in cisterne fuori terra o fusti, deve essere previsto un bacino di contenimento adeguatamente dimensionato.
- Allo scopo di rendere nota durante il deposito temporaneo la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi o mobili, devono essere opportunamente identificati con descrizione del rifiuto e/o relativo codice CER e l'eventuale caratteristica di pericolosità (es. irritante, corrosivo, cancerogeno, ecc).
- Non è in nessun caso consentito lo smaltimento di rifiuti tramite interrimento.
- Il gestore è autorizzato al recupero (operazione R5 con messa in riserva R13) di rifiuti non pericolosi per le seguenti quantità istantanee ed annue:**

Codice CER	Descrizione tipologia	Operazione autorizzata	Quantità max stoccabile (R13) istantaneamente		Quantità max ammessa al recupero R5 (ton/anno)	Modalità di stoccaggio	Destinazione finale
			m ³	ton			
10.12.01	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	R13 - R5	80	64	20.000	box dedicato in cemento all'interno del capannone coperto di stoccaggio delle materie prime	riutilizzo come materia prima per impasto atomizzato
10.12.03	Polveri e particolato	R13 - R5	40	32	2.000	aree dedicate, con pavimento in cemento, nel capannone coperto di stoccaggio delle materie prime	riutilizzo come materia prima per impasto atomizzato
10.12.99 [§]	Rifiuti non specificati altrimenti	R13 - R5	560	448	25.000	box dedicato in cemento all'interno del capannone coperto di stoccaggio delle materie prime	riutilizzo come materia prima per impasto atomizzato
08.02.02	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	R13 - R5	382	420	35.000	Vasche con volume complessivo di 452 m ³ , una interrata, una fuori terra, in cemento armato	riutilizzo come materia prima per impasto atomizzato
08.02.03	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	R13 - R5	90	92	70.000	Vasca da 100 m ³ interrata in cemento armato	riutilizzo come materia prima per impasto atomizzato

§ è consentito l'utilizzo del codice generico "99" solamente se accompagnato dalla specifica dicitura "coccio crudo".

7. Il gestore è tenuto a prestare **entro 90 giorni** dalla data del presente atto una **garanzia finanziaria**, con **validità a partire dalla data del presente atto**, a favore di Arpae – Direzione Generale, per gli importi di seguito riportati. La garanzia finanziaria è applicata a ciascuna operazione indipendente, cioè non funzionale ad altre, effettuata presso l'installazione:

a) **1.824.000,00 (un milione ottocentomila//00) Euro per l'operazione di recupero R5 di rifiuti non pericolosi** (e contestuale messa in riserva R13) – valore calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'installazione espressa in tonnellate (152.000 t) per € 12,00/t, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003 n. 1991 – Allegato A. L'importo minimo della garanzia è comunque pari a 75.000 euro.

8. La garanzia finanziaria deve essere costituita, come indicato dalla DGR n. 1991/2003, in uno dei seguenti modi:

- reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936 n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

In alternativa alle suddette modalità, il gestore può presentare un'appendice alla garanzia finanziaria già prestata, con riferimento al presente atto.

9. La durata della garanzia finanziaria deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni. L'efficacia della garanzia potrà essere estesa alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione da parte di Arpae, previa integrazione accettata dalle parti.

10. In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata.

11. La garanzia finanziaria può essere svincolata da Arpae in data precedente la scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

12. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

- del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS.
13. In caso di mancato adempimento entro il termine prescritto, Arpae provvederà, previa diffida, alla revoca dell'autorizzazione di cui sopra.
14. **Arpae provvederà a comunicare formalmente l'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria** (o appendice della stessa). **La lettera di accettazione deve essere conservata assieme alla presente AIA.**

D2.9 energia

1. Il gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia, anche in riferimento ai range stabiliti nelle MTD.

D2.10 preparazione all'emergenza

1. In caso di emergenza ambientale dovranno essere seguite le modalità e le procedure definite dal Piano di Emergenza IAGCA004 "Gestione delle emergenze ambientali" già adottato da Marazzi Group S.r.l. – Stabilimento di Fiorano Modenese.
2. In caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno informando dell'accaduto quanto prima Arpae di Modena telefonicamente e mezzo fax. Successivamente, il gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica.

D2.11 sospensione attività e gestione del fine vita dell'installazione

1. Qualora il gestore ritenesse di sospendere la propria attività produttiva, dovrà comunicarlo con congruo anticipo tramite PEC o raccomandata a/o o fax ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese. Dalla data di tale comunicazione potranno essere sospesi gli autocontrolli prescritti all'Azienda, ma il gestore dovrà comunque assicurare che l'installazione rispetti le condizioni minime di tutela ambientale. Arpae provvederà comunque ad effettuare la propria visita ispettiva programmata con la cadenza prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo in essere, al fine della verifica dello stato dei luoghi, dello stoccaggio di materie prime e rifiuti, ecc.
2. Qualora il gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente comunicare tramite PEC o raccomandata a/r o fax ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese la data prevista di termine dell'attività e un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti.
3. All'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'installazione deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.
4. In ogni caso il gestore dovrà provvedere a:
 - lasciare il sito in sicurezza;
 - svuotare box di stoccaggio, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento.
5. L'esecuzione del programma di dismissione è vincolato a nulla osta scritto di Arpae di Modena, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione.

D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE

1. Il gestore deve attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo quale parte fondamentale della presente autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.
2. Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.

D3.1 Attività di monitoraggio e controllo

D3.1.1. Monitoraggio e Controllo materie prime e prodotti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Ingresso di materie prime per impasto	procedura interna	---	triennale	elettronica o cartacea	annuale
Ingresso di materie prime per smalti	procedura interna	---	triennale	elettronica o cartacea	annuale
Ingresso in stabilimento di materie prime additivi	procedura interna	---	triennale	elettronica o cartacea	annuale
Consumo reagenti per impianti depurazione aria e acqua	procedura interna	---	triennale	elettronica o cartacea	annuale
Atomizzato trasferito a terzi	procedura interna	---	triennale	elettronica o cartacea	annuale
Prodotto finito versato a magazzino	procedura interna	---	triennale	elettronica o cartacea	annuale

D3.1.2. Monitoraggio e Controllo risorse idriche

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Prelievo di acque da pozzi ad uso industriale	contatore volumetrico o altro sistema di misura del volume	mensile	triennale	elettronica o cartacea	annuale
Prelievo di acque da acquedotto ad uso industriale	contatore volumetrico o altro sistema di misura del volume	mensile	triennale	elettronica o cartacea	annuale
Consumo di acqua per produrre atomizzato venduto a terzi	stima	annuale	triennale	elettronica o cartacea	annuale
Acque depurate riciclate internamente	contatore volumetrico o altro sistema di misura del volume	mensile	triennale	elettronica o cartacea	annuale

D3.1.3. Monitoraggio e Controllo energia

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Consumo di energia elettrica prelevata da rete	contatore	mensile	triennale	elettronica o cartacea	annuale
Consumo di energia elettrica autoprodotta	contatore	mensile	triennale	elettronica o cartacea	annuale
Consumo di energia per produrre atomizzato venduto a terzi	stima	annuale	triennale	elettronica o cartacea	annuale

D3.1.4. Monitoraggio e Controllo Consumo combustibili

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Consumo totale di gas metano	contatore	mensile	triennale	elettronica o cartacea	annuale
Consumo di gas metano per turbina cogeneratore	contatore	mensile	triennale	elettronica o cartacea	annuale
Consumo di gas metano per produrre atomizzato venduto a terzi	stima	annuale	triennale	elettronica o cartacea	annuale

D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Portata delle emissioni e concentrazione degli inquinanti	verifica analitica	si veda quanto indicato al precedente punto D2.4.1	<i>triennale</i> - uno a scelta tra i forni - uno a scelta tra gli atomizzatori -uno a scelta tra le rimanenti	cartacea su rapporti di prova ed elettronica e/o cartacea su modulistica di cui alla D.G.R. 152/2008	annuale
Temperatura di funzionamento dei forni di cottura	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	<i>triennale</i>	elettronica o cartacea	---
Δp di pressione filtri di aspirazione	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	<i>triennale</i>	---	---
Δp di pressione filtri fumi forni e atomizzatori	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	<i>triennale</i>	elettronica o cartacea	annuale
Titolazione calce esausta	analisi chimica	1. almeno mensile 2. a seguito di anomalie nelle condizioni di funzionamento dell'installazione	<i>triennale</i> con verifica certificati analisi	elettronica o cartacea	annuale
Funzionamento scarico delle polveri dai filtri	controllo visivo delle parti in movimento e dei livelli di riempimento dei big bag di contenimento polveri	giornaliera	<i>triennale</i>	---	---

* emissione da sottoporre ad autocontrolli periodici solo fino alla sua dismissione.

D3.1.6. Monitoraggio e Controllo Emissioni in acqua

È sempre consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche (punti di scarico S3, S4, S6 e S7) e di acque meteoriche da pluviali e piazzale (punti di scarico S1, S2 e S5) nel rispetto del regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato. Inoltre, è consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (provenienti dal lavaggio delle resine del demineralizzatore, punto di scarico S7).

D3.1.7. Monitoraggio e Controllo Sistemi di depurazione acque

Nello stabilimento sono presenti un sistema di vasche per la raccolta e l'omogeneizzazione delle acque reflue industriali e un sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue derivanti dall'impianto di squadratura.

Il gestore deve curarne il corretto funzionamento.

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Funzionamento impianto di trattamento reflui industriali	controllo visivo	giornaliero	---	annotazione su supporto cartaceo e/o elettronico limitatamente alle anomalie/ malfunzionamenti con specifici interventi	annuale
	verifica di funzionalità degli elementi essenziali	semestrale	<i>triennale</i>	annotazione su supporto cartaceo e/o elettronico limitatamente alle anomalie/ malfunzionamenti con specifici interventi	annuale

D3.1.8. Monitoraggio e Controllo Emissioni sonore

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Gestione e manutenzione delle sorgenti fisse rumorose	---	all'occorrenza, almeno annuale	<i>triennale</i> con verifica delle registrazioni	annotazione su supporto cartaceo e/o elettronico limitatamente alle anomalie/ malfunzionamenti con specifici interventi	annuale
Valutazione impatto acustico	misure fonometriche	quinquennale e/o nel caso di modifiche impiantistiche che causino significative variazioni acustiche	<i>quinquennale</i>	relazione tecnica di tecnico competente in acustica	quinquennale

D3.1.9 Monitoraggio e Controllo Rifiuti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Quantità di rifiuti prodotti inviati a recupero o a smaltimento	quantità	come previsto dalla norma di settore	triennale	come previsto dalla norma di settore	annuale
Quantità di rifiuti prodotti conservati in deposito temporaneo	quantità	come previsto dalla norma di settore	triennale	come previsto dalla norma di settore	---
Stato di conservazione dei contenitori, degli eventuali bacini di contenimento e delle aree di deposito temporaneo	controllo visivo	giornaliero	triennale	---	---
Quantità di rifiuti recuperati da terzi suddivisa per codice CER	---	---	---	come previsto dalla norma di settore	annuale
Corretta separazione delle diverse tipologie di rifiuti	marcatura dei contenitori e controllo visivo della separazione	in corrispondenza di ogni messa in deposito	triennale	---	---

D3.1.10 Monitoraggio e Controllo Suolo e Acque sotterranee

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Verifica di integrità di vasche interrate e non e di serbatoi fuori terra	controllo visivo	mensile	triennale	elettronica e/o cartacea limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti che richiedono interventi specifici	annuale

D3.1.11 Monitoraggio e Controllo degli indicatori di performance

Parametro	Misura	Modalità di calcolo	Registrazione	Trasmissione report gestore
Fattore di riciclo dei rifiuti/residui generati dal processo	%	Riferimento LL.GG. IPPC	cartacea / elettronica	annuale
Incidenza del materiale di riciclo sulla composizione dell'impasto	%	Riferimento LL.GG. IPPC	cartacea / elettronica	annuale
Consumo idrico specifico medio	$\frac{m^3}{1.000 m^2}$ $\frac{m^3}{t}$	Riferimento LL.GG. IPPC	cartacea / elettronica	annuale
Fattore di riutilizzo (interno o esterno) delle acque reflue	%	Riferimento LL.GG. IPPC	cartacea / elettronica	annuale
Consumo idrico della fase di preparazione impasto con processo ad umido	%	Riferimento LL.GG. IPPC	cartacea / elettronica	annuale
Rapporto consumo / fabbisogno	%	Riferimento LL.GG. IPPC	cartacea / elettronica	annuale
Consumo specifico totale medio di energia per unità di prodotto versato a magazzino	GJ/t	Riferimento LL.GG. IPPC	cartacea / elettronica	annuale
Fattore di emissione di materiale particellare	g/m^2	Riferimento LL.GG. IPPC	cartacea / elettronica	annuale
Fattore di emissione di composti del fluoro	g/m^2	Riferimento LL.GG. IPPC	cartacea / elettronica	annuale
Fattore di emissione dei composti del piombo	g/m^2	Riferimento LL.GG. IPPC	cartacea / elettronica	annuale

D3.2 Criteri generali per il monitoraggio

1. Il gestore dell'installazione deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.
2. Il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo.

E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE

Al fine di ottimizzare la gestione dell'installazione, si raccomanda al gestore quanto segue.

1. Il gestore deve comunicare insieme al report annuale di cui al precedente punto D2.2.1 eventuali informazioni che ritenga utili per la corretta interpretazione dei dati provenienti dal monitoraggio dell'installazione.
2. Qualora il risultato delle misure di alcuni parametri in sede di autocontrollo risultasse inferiore alla soglia di rilevabilità individuata dalla specifica metodica analitica, nei fogli di calcolo presenti nei report di cui al precedente punto D2.2.1, i relativi valori dovranno essere riportati indicando la metà del limite di rilevabilità stesso, dando evidenza di tale valore approssimato colorando in verde lo sfondo della relativa cella.
3. L'installazione deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e il personale addetto.
4. Nelle eventuali modifiche dell'installazione il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di:
 - ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
 - ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
 - ottimizzare i recuperi comunque intesi;
 - diminuire le emissioni in atmosfera.
5. Dovrà essere mantenuta presso l'Azienda tutta la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite sull'installazione.
6. Le fermate per manutenzione degli impianti di depurazione devono essere programmate ed eseguite in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria l'annotazione di cui al precedente punto D2.4.6.
7. Per essere facilmente individuabili, i pozzetti di controllo degli scarichi idrici devono essere evidenziati con apposito cartello o specifica segnalazione, riportante le medesime numerazioni/diciture delle planimetrie agli atti.
8. Il gestore deve comunicare immediatamente all'Ente gestore del Servizio Idrico Integrato eventuali guasti agli impianti o altre situazioni che possono costituire occasioni di criticità per la rete fognaria e l'impianto di depurazione terminale.
9. Il gestore deve mantenere chiusi i portoni dello stabilimento durante le lavorazioni, fatte salve le normali esigenze produttive.
10. Il gestore deve verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori degli impianti di abbattimento fumi, provvedendo alla sostituzione quando necessario.
11. I materiali di scarto prodotti dallo stabilimento devono essere preferibilmente recuperati direttamente nel ciclo produttivo; qualora ciò non fosse possibile, i corrispondenti rifiuti dovranno essere consegnati a Ditte autorizzate per il loro recupero o, in subordine, il loro smaltimento.
12. Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni.
13. Si raccomanda al gestore di mantenere a disposizione agenti assorbenti specifici (quali "sepiolite") in prossimità dei serbatoi di stoccaggio gasolio, per garantire la rimozione di eventuali perdite accidentali durante le operazioni di rifornimento dei carrelli elevatori.
14. Qualsiasi revisione/modifica delle procedure di gestione delle emergenze ambientali deve essere comunicata ad Arpae di Modena entro i successivi 30 giorni.

15. Il gestore è tenuto a procedere alla verifica dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto dei fabbricati secondo i criteri tecnici esposti nelle Linee guida della Regione Emilia Romagna in materia.

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, lì

Protocollo n. _____ del _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.